



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FAUCEGLIA GIUSEPPE

Seduta del 30/07/2018

### FATTO

La ricorrente, assistita da un rappresentante volontario, assume di aver concluso in data 7.6.2012 con l'intermediario un contratto di finanziamento nella forma della cessione del quinto della retribuzione e di averlo estinto anticipatamente, previa emissione del conteggio estintivo, in data 30.1.2017. La ricorrente, rimasta insoddisfatta dell'interlocuzione avuta con l'intermediario nella fase del reclamo, ricorre all'Arbitro per ottenere il rimborso delle commissioni e degli oneri non goduti, quantificati in complessivi Euro 5.754,45 oltre le spese di assistenza.

L'intermediario, previa verifica della regolare trasmissione e ricezione del ricorso, non si costituiva nel presente procedimento.

### DIRITTO

La ricorrente si rivolge all'Arbitro per ottenere la restituzione delle commissioni bancarie e di intermediazione per la quota parte non maturata, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento. L'estinzione del finanziamento risulta comprovata dalla liberatoria agli atti nonché dal tenore della nota di riscontro al reclamo, nella quale l'intermediario eccepisce l'infondatezza delle istanze restitutorie formulate. Il Collegio ritiene che gli oneri in oggetto, alla luce delle relative clausole contrattuali e del consolidato orientamento dei Collegi, siano da qualificarsi come spese recurring ( Collegio di Coordinamento, decisioni n.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

6167/2014; n. 10017/2016; n. 10035/2016; 10036/2016), sì che sussiste e va riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione nella quota parte non goduta, determinata in applicazione del noto principio proporzionale.

Per questi motivi, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 5.754,45; nulla per le spese di difesa in ragione della natura seriale del ricorso.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 5.754,45.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO